



PARERE MOTIVATO
n. 195 del 10 Agosto 2021

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 11 al Piano degli Interventi del Comune di Caldiero (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUUV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUUV;



- La Commissione VAS si è riunita in data 10 agosto 2021 come da nota di convocazione in data 9 agosto 2021 prot. n.354402;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Caldiero con nota pec Prot. N.5960 del 10-05-2021 acquisita al protocollo regionale al n. 215062 del 11/05/2021, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 11 al Piano degli Interventi;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 153/2021 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vincanuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza riguarda la "Variante n. 11 al Piano degli Interventi del Comune di Caldiero (VR)" adottata con DCC n. 9 del 30/03/202;

PRESO ATTO CHE la Variante è finalizzata, al recepimento di un accordo pubblico-privato disposto ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004. Nella generalità essa disciplina la trasformazione del territorio comunale con la ridefinizione di una pianificazione attuativa relativa ad un comparto residenziale già previsto dalla precedente pianificazione (PIRUEA area ex Berti), scaduto e non attuato. Le trasformazioni previste hanno l'obiettivo di ripermire un ambito di espansione residenziale, ampliandone la superficie territoriale, lasciando invariata, rispetto alla precedente previsione urbanistica, la cubatura assentita e prevedendo una minore densità territoriale per migliorare l'inserimento paesaggistico di quanto costruito. L'accordo prevede, inoltre, a titolo perequativo e a corresponsione del beneficio pubblico, la realizzazione di un'opera pubblica individuata in un tratto di una pista ciclabile, prevista a collegamento con gli esistenti impianti sportivi;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE le modifiche introdotte riguardano la riclassificazione di una parte dell'ambito per una superficie di 23.930 mq (corrispondente a quella oggetto di accordo P/P) secondo quanto segue:

- da: ZTO C2 "Ambiti residenziali" soggetti a PUA (superficie interessata pari a 10.555 mq);
- a: ZTO C2 "Ambiti residenziali" soggetti a PUA - ampliamento per relativi 4.380 mq (per una superficie complessiva interessata pari a 14.930 mq);

nonché,

- da: ZTO F "Ambiti a standard" compresi all'interno del PUA (superficie interessata pari a 13.375 mq);
- a: ZTO F "Ambiti a standard", che si configurano come uno standard aggiuntivo da cedere al Comune extra ambito (per una superficie complessiva di 9.000 mq);

RILEVATO CHE il rapporto ambientale preliminare è stato sviluppato secondo i criteri e le finalità indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 152/2006, consentendo di delineare un quadro ambientale sufficientemente rappresentativo dello stato di fatto, di verificare la coerenza della proposta con la strumentazione sovraordinata e di stimare i possibili effetti indotti dalla trasformazione;

CONSIDERATO CHE l'area è intersecata da un tratto di linea elettrica e che l'esistenza di questa infrastruttura, prefigura, necessariamente, la necessità di una verifica del rispetto e della



conformità delle previsioni di collocazione degli edifici, programmati con l'Accordo, presso l'ente proprietario dell'infrastruttura stessa, in riferimento alle DPA – Distanze di Prima Approssimazione, da effettuarsi preventivamente alla definizione dei contenuti dello strumento urbanistico attuativo;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE attualmente è stata redatta una proposta planivolumetrica di massima, comprensiva anche di alcune soluzioni indicative per il rispetto dell'invarianza idraulica dell'ambito, stimate sulla base di quanto previsto dallo Studio di Compatibilità Idraulica allegato alla documentazione che accompagna la proposta di Variante 11;

RILEVATA la mancanza di specifici studi specialistici, che avrebbero contribuito ad una più esaustiva valutazione degli effetti prodotti relativamente a specifiche componenti ambientali, direttamente interessate dalla realizzazione delle opere quali, ad esempio, il rumore o il traffico indotto;

RITENUTO sulla scorta di quanto proposto nel RAP, che allo stato, si possa comunque formulare un giudizio di sostenibilità ambientale limitatamente alla trasformabilità dell'ambito e alla sua conseguente riclassificazione;

DATO ATTO CHE, sulla scorta delle analisi proposte nel Rapporto ambientale preliminare, nonché di quanto emerso in fase istruttoria, relativamente ad alcune questioni di particolare sensibilità ambientale, risulta necessario individuare delle ulteriori prescrizioni, nel rispetto dei principi di precauzione e prevenzione, che consentano di superare i potenziali effetti significativi indotti sull'ambiente dalla proposta in esame;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 10 Agosto 2021, dalla quale emerge che la "*Variante n. 11 al Piano degli Interventi del Comune di Caldiero (VR)*" non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento, in fase di attuazione, di tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e delle indicazioni e/o prescrizioni previste nella Relazione Vinca;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la “*Variante n. 11 al Piano degli Interventi*” del Comune di Caldiero, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:

1. devono essere messe in atto le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto ambientale preliminare;
2. devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale, dando atto che non sono state riconosciute dall’autorità competente per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell’art. 12, c. 3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere 59 del 19/03/2021 della Commissione Regionale VAS.

Secondo quanto previsto nel RAP e nella scheda normativa di progetto (*Dati di progetto Variante tematica n. 11*), il Piano Urbanistico Attuativo derivante dall’Accordo dovrà essere sottoposto a successiva verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 152/2006 ss.mm.ii.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall’Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull’ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all’Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l’attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell’ottica di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.



La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)
Dott. Luigi Mastia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di U.O.
VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV

PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie
Arch. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 5 pagine